COMUNE DI NAVE

Provincia di Brescia

CONTRATTO D'APPALTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI, PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SOCIALE.

PERIODO 01/01/2027 – 31/12/2030.

…….. - CIG: …….

SP. N.

Nell'anno duemilaventisei, il giorno …….. (…) del mese di ……:

i signori:

a) Mara Catalano, nata a …. il …….. in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi alla persona, appalti e contratti del Comune di Nave (C.F. 80008790174), la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza del Decreto del Sindaco n. 14 in data 18/12/2025 di nomina dei Responsabili delle Unità Organizzative del Comune di Nave, fino al 31/12/2026 (nel presente atto per brevità semplicemente Ente o Committente);

b) ……., nato/a a ……. (……) il …….. e domiciliata per la carica in ……. (……..), Via ……. n. ……., in qualità di Legale rappresentante della ditta …….. con sede in ……. (…..), Via …….. ., CF: …… (nel presente atto per brevità denominata semplicemente Appaltatore, o Aggiudicatario, o Ditta).

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSE

a) con determinazione n. …….. del …… è stata aggiudicata la procedura ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) finalizzata all'affidamento diretto

dell'Accordo Quadro con unico Operatore Economico, e ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore Economico relativo al servizio di accompagnamento e trasporto sociale per il periodo dall'01/01/2027 al 31/12/2030 - per un importo massimo stimato pari a € 120.000,00 IVA esclusa (oneri da interferenza nulli);

b) con determinazione n. …….. del …… l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro all'operatore economico ……..con sede in ……via…….. (CF - P.IVA ……);

c) con la medesima determinazione l'Amministrazione ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 co.5 del D.lgs. 36/2023, essendo state favorevolmente assolte, in capo ai soggetti interessati, le verifiche in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla stipula dei relativi contratti ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023;

d) con nota prot. …….. del …… è stato richiesto all'Appaltatore di produrre la prescritta documentazione preordinata alla stipulazione del presente accordo, ed è stata disposto l'avvio anticipato delle prestazioni nelle more di stipulazione del contratto;

e) l'Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini prescritti in ottemperanza alla citata nota, la documentazione richiesta per addivenire alla stipula;

f) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione relativamente all'affidamento dei servizi previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo

Quadro fintanto che l'Amministrazione non dia luogo ai relativi contratti applicativi;

g) l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti/mezzi/uomini e a realizzare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro, eseguendoli alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

h) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente accordo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue.

CAPO. 1 CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 Premessa

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio di accompagnamento e trasporto sociale che l'Amministrazione commissionerà all'Appaltatore, tramite contratti attuativi, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

All'interno del presente contratto sono definiti gli adempimenti e le procedure che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione del servizio affidato.

Gli oneri necessari all'attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell'offerta, salvo ove diversamente specificato.

Art. 1.2 Ambito di applicazione

Il contratto detta le condizioni generali tra Amministrazione e Appaltatore, nel rispetto delle quali dovrà essere realizzato il servizio di

accompagnamento e trasporto sociale.

Le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro verranno definite all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dall'Amministrazione.

Ogni singolo intervento dovrà essere realizzato con mezzi, personale e strumenti atti a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente contratto.

Art. 1.3 Definizione degli interventi

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di accompagnamento e trasporto Sociale a favore di minori, adulti, anziani e disabili autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, che presentino istanza al servizio sociale comunale, il quale valuterà la domanda e la fattibilità del trasporto richiesto, secondo le esigenze del servizio.

La gestione del servizio è intesa quale servizio di trasporto sociale al fine di:

- garantire in via prioritaria l'accompagnamento scolastico di alunni disabili presso gli istituti scolastici;
- concretizzare progetti individuali, formulati dal Servizio Sociale comunale, che riducono l'isolamento e l'esclusione sociale di persone, maggiorenni e minorenni, in situazioni di fragilità socio-relazionale;
- favorire la mobilità di persone parzialmente autosufficienti, adulte e/o anziane, disabili o in condizione di difficoltà accertata dal servizio sociale, per fronteggiare situazioni di bisogno, per cui è necessario un servizio di trasporto.

Art. 1.4 Durata

L'Accordo Quadro vincola l'Appaltatore dal 01/01/2027 e fino al 31/12/2030,

ovvero prima della scadenza al raggiungimento dell'importo massimo stimato, stabilito nel successivo articolo.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che l'Amministrazione ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

Art. 1.5 Ammontare massimo stimato dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'articolo 14, comma 16 del D.lgs. 36/2023, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato, al netto dell'IVA, di € 120.000,00 (oneri per la sicurezza nulli), comprensivo di opzione ai sensi dell'art. 120 c. 1 lettera a) del valore di euro 28.936,56 oltre IVA per incrementi delle prestazioni contrattuali ovvero a copertura delle clausole di revisione prezzi.

Il costo per la manodopera è quantificato in € 105.000,00 oltre iva (opzioni incluse).

L'Amministrazione potrà commissionare all'Appaltatore, mediante contratti applicativi affidati con determinazione di impegno di spesa trasmesse all'appaltatore ai sensi dell'art. 18 comma 1 Dlgs. 36/2023, nel periodo di durata dell'accordo, i servizi oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di

validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

Art. 1.6 Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- norme contenute nella lettera di invito nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari riportate nel capitolato speciale, nello schema di contratto, nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei servizi, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore;
- La Legge n. 118/71 e la D.Lgs. 63/2017 "Buona Scuola: effettività del diritto allo studio";
- La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La L.R. Lombardia n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- La Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n. 104/1992;

Art. 1.7 Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

Nell'obbligarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

a) di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre degli strumenti e dei mezzi finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;

b) di essere edotto del fatto che l'ammontare massimo dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'impegno di tale importo, vincolo che decorre, solo per gli importi impegnati, dalla stipula dei singoli contratti applicativi.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente schema di contratto e del capitolato speciale allegato al presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Art. 1.8 Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In linea generale, salva diversa specificazione da parte dell'Amministrazione in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) contratto di appalto;

In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati tecnici si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati all'Amministrazione, la quale potrà definire le

modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

CAPO. 2 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 2.1 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha prodotto una cauzione definitiva nelle forme dell'art. 106 co.1-2 del Codice, pari al 5% dell'importo massimo dell'Accordo quadro con polizza fideiussoria n. …… emessa da …… in data ……... Non sono ammesse riduzioni.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione attiverà e la regolare esecuzione dei contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

La cauzione definitiva dovrà essere redatta secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 117 co.8 del D.Lgs. 36/2023.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, nonché in ogni caso entro dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione, come riportato nel certificato.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o

totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'Amministrazione può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, con l'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 2.2 Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa, RCT-RCO con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, che copra anche eventuali infortuni dei trasportati non solo durante il viaggio, ma anche nelle operazioni in salita e discesa dai mezzi.

Art. 2.3 Penali per il ritardo

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 saranno applicate penali nei casi e con le modalità sotto descritte.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio.

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento

concernenti il servizio stesso. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dall'Ente Appaltante, con contestuale contestazione scritta dell'inadempienza. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Si procederà al recupero delle penalità, da parte dell'Ente Appaltante, mediante ritenuta diretta dalla prima fattura successiva all'inadempimento.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia dei servizi, la Stazione Appaltante previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

Euro 250,00:

a) qualora la ditta non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta della Stazione Appaltante alla sostituzione degli operatori non idonei al servizio;

b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, altro;

c) per ogni trasportato non avente diritto in base alle disposizioni del presente Contratto;

d) per variazione di percorsi o di fermate non autorizzate dalla Stazione Appaltante;

Fino a Euro 500,00:

e) in caso di inosservanza degli orari di effettuazione dei servizi;

f) per mancata applicazione sul mezzo della segnaletica richiesta dalla

normativa in vigore;

Fino a Euro 750,00:

g) per mancata erogazione, anche parziale, del servizio;

h) per comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti loro affidati;

Da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00:

i) in caso di altre inadempienze, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed alla eventuale recidiva di quanto riscontrato.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato per analogia con la violazione più assimilabile.

Il Comune si riserva inoltre, al verificarsi di mancata esecuzione del servizio, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.

Art. 2.4 Cessione dell'Accordo Quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto per tutta la durata del rapporto contrattuale e fino all'approvazione della regolare esecuzione, salvo preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore intenda cedere il credito, dovrà inoltrare formale richiesta scritta alla Stazione Appaltante, allegando la bozza dell'atto e indicando dettagliatamente il cessionario e il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto insindacabile di rifiutare l'autorizzazione qualora la cessione pregiudichi il regolare svolgimento dell'appalto o la solidità finanziaria dell'esecutore nei confronti dei subappaltatori e fornitori.

I crediti derivanti da prestazioni non ancora eseguite o non ancora contabilizzate non possono in nessun caso formare oggetto di cessione.

Qualsiasi cessione effettuata in assenza della preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante sarà radicalmente inefficace e non opponibile all'Amministrazione.

Art. 2.5 Cause di risoluzione

L’Amministrazione può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall’Accordo Quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell’Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023. Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l’avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

a) quando venga accertato dall’Amministrazione il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore;

c) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;

d) dopo l'applicazione di 3 penalità di cui all'Art. 2.3, nel totale dei contratti applicativi affidati all'interno dell'Accordo Quadro.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i servizi ordinati, in essere alla data in cui è dichiarata.

Si precisa che l'appaltatore, a cui sarà risolto l'Accordo Quadro, non verrà ammessa a partecipare a gare presso la Stazione Appaltante per eventuali servizi analoghi che dovessero essere indette durante ed entro 24 mesi dalla data di risoluzione del contratto di cui all'oggetto.

Art. 2.6 Clausola risolutiva espressa

L'Accordo Quadro e i contratti da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti:

a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo o del contratto, informazioni interdittive ex art. 94 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della

Amministrazione, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

c) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 2.7 - Recesso

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3.1 Modalità di esecuzione del servizio

I servizi devono essere eseguiti secondo la normativa vigente a sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Amministrazione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e incondizionata, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei servizi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di

tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al CAPO. 6 del presente schema di contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a proprio carico a procurarsi le speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l'esecuzione di qualunque servizio connesso all'Accordo, ove richiesti o necessari.

Art. 3.1.1 Gestione operativa del servizio di accompagnamento e trasporto sociale

Il trasporto sociale di persone viene eseguito ordinariamente con un mezzo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, fatta eccezione per l'eventuale mezzo messo a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria nei casi espressamente previsti dal presente Accordo, come specificato al seguente art.3.2.2.

Il servizio si svolge di norma, ma non in via esclusiva, nei giorni feriali dal lunedì al sabato, in un arco della giornata che va dalle ore 06:00 alle ore 20:00 con orario non continuativo. Gli orari di servizio potrebbero subire modifiche per specifiche esigenze concordate con il Servizio Sociale Professionale.

A tal fine, la Stazione Appaltante trasmette alla Ditta Aggiudicataria a mezzo posta elettronica, entro e non oltre il venerdì della settimana precedente, il programma settimanale dei trasporti per la settimana successiva, contenente l'elenco degli utenti, i punti di presa in carico, le destinazioni e gli orari previsti. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a confermare la ricezione della programmazione tramite riscontro e-mail.

In casi di urgenza, l'appaltatore si rende disponibile ad attivare il servizio entro 1 ora dalla richiesta dei servizi sociali.

Dovrà essere rispettato il piano di intervento predisposto tenendo conto

dell'ubicazione del luogo ove l'utenza deve essere accompagnata e del percorso, al fine di una razionalizzazione organizzativa delle risorse del mezzo; in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, la Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare le necessarie variazioni di itinerario per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e alla Stazione Appaltante

Non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua, che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario e/o che possano mettere a rischio la propria sicurezza personale.

Il servizio garantisce solo trasporto presso il domicilio dell'utente verso il luogo di destinazione e rientro: in particolare l'autista non può in alcun caso lasciare incustodito l'automezzo per eventuale supporto all'utente, ma vi è la facoltà di trasportare un accompagnatore che aiuti l'utente nella salita e discesa dal mezzo, se reperito dall'utente stesso.

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente Accordo.

La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti al servizio di trasporto di persone e del D.Lgs n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada" e s.m.i.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12.6.1990 recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e del D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, la Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. Condotta nell'esecuzione del servizio

L'Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi in modo che l'Amministrazione sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la buona riuscita delle opere e per l'incolumità degli operai, assumendosi, verso l'Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale, di cui si rende sollevato il personale addetto alla direzione dei lavori.

La Stazione Appaltante si intende sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni prodotti a beni o manufatti di proprietà altrui, restando a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa dovrà eseguire i servizi in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività interessate dagli stessi. Dovrà adottare tutte le misure occorrenti a disporre i necessari ripari e segnalazioni a norma di legge, per evitare incidenti e danni. Rimane comunque responsabile, tenendo al riguardo completamente sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio nonché l'Amministrazione appaltante.

Art. 3.2 Mezzi di trasporto per l'esecuzione dei servizi

Limitatamente al servizio di trasporto sociale la Stazione Appaltante mette a disposizione automezzi di proprietà, e in particolare uno dei seguenti veicoli:

veicolo elettrico NISSAN ENV-2000 adibito al trasporto di n. 5 persone compreso conducente e n. 1 disabile con carrozzina, automobile FIAT PANDA, ….

I suddetti automezzi dovranno essere utilizzati dalla Ditta Aggiudicataria esclusivamente per i servizi di volta in volta affidati e solo per il tempo necessario alla loro esecuzione e alle condizioni di cui al seguente art. 3.2.1.

I mezzi suindicati sono messi a disposizione della Ditta Aggiudicataria alle seguenti condizioni:

- Provvisto di Polizza Assicurativa cumulativa veicoli a motore a totale carico della Stazione Appaltante;
- Provvisto della Tassa annuale di circolazione (Bollo automezzo) a totale carico della Stazione Appaltante;
- Provvisto di carburante a totale carico della Stazione Appaltante con vincolo di rifornimento presso le Stazioni di rifornimento convenzionate con la Stazione Appaltante;
- Le manutenzioni ordinarie e straordinarie del mezzo, ivi comprese le pedane e gli elevatori, il cambio pneumatici, le revisioni obbligatorie sono a totale carico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si impegna a mantenere il suindicato mezzo in condizioni ottimali, ripristinandone il funzionamento qualora si rendesse necessario.

In relazione al servizio di trasporto sociale, in caso di guasto, incidente o temporanea indisponibilità del mezzo comunale, a seguito di apposita richiesta scritta da parte del Comune, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di un altro mezzo efficiente, avente caratteristiche simili a quelli affidati e idoneo al tipo di servizio richiesto, alle condizioni di cui al

seguente art. 3.2.2.

Art. 3.2.1 Gestione degli automezzi di proprietà comunale

La Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico del mezzo affidato e nello specifico delle seguenti condizioni:

- Rimessaggio quotidiano, presso il parcheggio adiacente alla sede comunale, del mezzo di proprietà della Stazione Appaltante, ovvero al termine del servizio, rispettando il principio della razionalizzazione organizzativa delle risorse e dei mezzi;
- Consegna e successivo ritiro del mezzo presso l'Officina Meccanica convenzionata con la Stazione Appaltante in caso di incidente o guasto ed a seconda delle necessità o problematiche rilevate;
- Pulizia e sanificazione del mezzo, interna ed esterna, periodica su richiesta della Stazione appaltante, con costi a carico della medesima presso gli appaltatori comunicati;
- Gestione a proprio carico delle eventuali sanzioni per violazione del codice della strada da parte di personale dell'aggiudicatario;
- Osservanza delle norme di circolazione attualmente in vigore, sia per il conducente che per i passeggeri con particolare riguardo alla tutela degli utenti diversamente abili;
- Eventuali spese di parcheggio del mezzo, ovvero pagamenti di pedaggi necessari all'espletamento del servizio, verranno fatturati alla Stazione Appaltante come indicato al successivo art.13 – Pagamenti e corrispettivi del presente Accordo Quadro.

Art. 3.2.2 Gestione degli automezzi di proprietà dell'appaltatore

In caso di guasto, incidente o temporanea indisponibilità del mezzo comunale, a seguito di apposita richiesta scritta da parte del Comune, la

Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di un altro mezzo efficiente, avente caratteristiche simili a quelli affidati e idoneo al tipo di servizio richiesto, senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante. Il mezzo sostitutivo dovrà essere in regola con le revisioni generali ed annuali, mantenuto in perfetto stato di pulizia interna ed esterna e sottoposto alle medesime regole di igienizzazione previste per i mezzi comunali. Qualora durante lo svolgimento del servizio, il mezzo mostrasse segni di degrado, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiederne la sostituzione con altro in migliore stato di manutenzione.

Art. 3.3 Operatori incaricati del servizio

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione uno o più operatori addetti all'Accompagnamento al fine di garantire i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante.

Gli operatori dovranno essere dotati di particolare attitudine alla relazione ed alla cura delle persone, con particolare riguardo alle persone disabili, anziane o minori al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità del servizio.

Ogni operatore della Ditta Aggiudicataria sarà tenuto a:

- osservare un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti del servizio e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso. Gli operatori dovranno ispirarsi a criteri di obiettività, imparzialità, rispetto dell'identità della persona e del suo diritto alla riservatezza, adoperando cortesia e gentilezza nelle comunicazioni;
- osservare gli accorgimenti e le misure necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle fasi in cui si suddivide l'attività di accompagnamento, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la

salita sul mezzo, durante il trasporto e nella discesa;

- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e della ditta che gestisce il servizio;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente Accordo Quadro con particolare riguardo alla gestione e custodia del mezzo, nonché rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio;
- tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada e ad osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
- seguire il Protocollo per il trasporto scolastico vigente presso la Stazione Appaltante;
- non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non consentire e sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire alla Stazione Appaltante;
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, i nominativi degli utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti o del mezzo di servizio.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile del comportamento degli operatori

addetti al servizio ed è obbligata a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

La Stazione Appaltante potrà pretendere con semplice richiesta la sostituzione degli operatori che non dovessero risultare idonei allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla Ditta Aggiudicataria dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare gli operatori del servizio contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarli di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) e DPI idonei.

Al fine di garantire una maggiore qualità del servizio offerto, compatibilmente con le proprie modalità organizzative, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continuità degli operatori del servizio per l'intera durata dell'affidamento.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2014 in caso di aggiudicazione dell'appalto e conseguentemente all'attivazione del servizio che comporti contatti diretti e regolari con minori, la Ditta Aggiudicataria dovrà richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Art. 3.3.1 Clausola sociale ai sensi art. 57 DLGS 36/2023

1. Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente appaltatore/gestore, assorbendo priorità e nei limiti della compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, le unità lavorative attualmente in forza, come risultante dall'elenco allegato alla documentazione di gara.

2. L'applicazione della presente clausola avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contemperando le esigenze di tutela dell'occupazione con la libertà di iniziativa economica e l'efficienza organizzativa dell'operatore economico, applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore [T151].

Art. 3.4 Verifiche e controlli

La Stazione Appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta Aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate e in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste al successivo art.16 – Inadempienze e penalità del presente contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono la Ditta Aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al servizio affidato.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio competono, ai sensi dell’art. 114 co.1 del D.Lgs. 36/2023, al Responsabile Unico del Procedimento identificato come previsto dall’art. 15 del medesimo D.Lgs.

36/2023 o ad altro funzionario specificatamente nominato.

CAPO. 4 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 PREZZI DI RIFERIMENTO

I prezzi contrattuali sono quelli offerti dall'appaltatore sulla base dei prezzi stimati di cui al successivo art. 4.1.1., pertanto in sede di emissione delle fatture relative ai servizi eseguiti, l'Appaltatore applicherà i prezzi dell'offerta economica accolta dall'Amministrazione in sede di aggiudicazione e allegata al presente Accordo quadro (allegato a).

Art. 4.1.1 PREZZI UNITARI STIMATI

a) Il servizio di trasporto sociale sarà remunerato in base al seguente costo forfettario mensile, al netto di eventuale sconto offerto in sede di affidamento: euro 1.897,16 oltre IVA, oltre IVA. Tale importo è stato calcolato prendendo a riferimento il tabellario del CCNL Cooperative Sociali per la categoria C1 (comprensivo del 15% di spese generali), considerando complessive n. 936 annue. Tale costo sarà fatturato ogni mese, indipendentemente dalle effettive ore erogate, e anche in caso risultino inferiori al monte ore annuo di riferimento.
b) Per le ore eccedenti le 936 annuali, si applicherà il seguente costo orario, al netto di eventuale sconto offerto in sede di affidamento: euro 23,27 oltre IVA. Tale importo è stato calcolato prendendo a riferimento il tabellario del CCNL Cooperative Sociali per la categoria C1 (comprensivo del 10% di spese generali).

Nel mese di Gennaio successivo al periodo di erogazione del servizio, sarà effettuato il conteggio delle ore eccedenti il forfait annuale per la fatturazione di tale conguaglio applicando il costo orario di cui alla precedente lettera b).

Art. 4.2 Clausola di revisione del prezzo

Ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, in materia di revisione del prezzo per le prestazioni continuative da espletarsi si fa richiamo all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, all'operatore economico, in situazioni e condizioni di natura oggettiva del mercato, in decorrenza alla prima annualità dell'esecuzione contrattuale è riconosciuto l'adeguamento del prezzo in caso di variazione in aumento o diminuzione dell'indice dei prezzi Istat al consumo (parametro FOI) superiore al 5% e nel limite dell'80% della variazione stessa, in base al seguente indice prevalente: indice IR [88] Assistenza sociale non residenziale.

La variazione del singolo indice sarà calcolata come segue:

$\boldsymbol{Vt}$ = [($\boldsymbol{It - I0}$): $\boldsymbol{I0}$] x $\mathbf{100}$

dove $\boldsymbol{I0}$ corrisponde all'indice alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $\boldsymbol{It}$ corrisponde all'indice alla data di fine del periodo di rilevazione considerato.

Art. 4.3 Pagamenti

Entro il primo giorno feriale del mese successivo l'Appaltatore è tenuto a presentare, a mezzo mail, gli schemi riassuntivi degli interventi eseguiti nel mese precedente con n. viaggi eseguiti con nominativi degli utenti del trasporto sociale, applicando i prezzi di riferimento offerti in sede di gara. I Servizi sociali, entro il 15 del mese, daranno riscontro agli schemi riassuntivi, e qualora siano approvati verrà autorizzerà l'emissione della fattura.

Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti.

Dall'importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per penali, per l'eventuale esecuzione in danno, per l'esecuzione di servizi non conformi a quanto pattuito.

L’Appaltatore è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà essere intestata al Comune di Nave, Via Paolo VI 17, 25062 Nave.

La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente:

1. il codice CIG derivato assegnato al singolo contratto operativo;

2. Riferimenti della Determina di aggiudicazione del Servizio;

3. il codice univoco ufficio dell’Ufficio destinatario (nome ufficio: Uff_eFatturaPA; codice univoco: UFSCSF).

Le fatture saranno soggette al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovranno essere emesse riportando la lettera S in corrispondenza del campo “esigibilità IVA”.

Ogni pagamento da parte della Amministrazione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Appaltatore ha comunicato con nota prot. …… In data ……i seguenti dati del conto corrente individuato per i pagamenti: Banca, Filiale, IBAN, soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto.

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall’Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono concordati in misura pari al saggio di interesse di cui all'art. 5 del D.Lgs 231/2002 maggiorati di 5 punti percentuali.

Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento.

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico dell'Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

Art. 4.4 Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali

Ai sensi dell'art. 35 comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l'Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo, dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale anche dei subappaltatori se previsto.

CAPO. 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 Oneri della sicurezza e rischi da interferenza

In relazione all'esecuzione dell'appalto in oggetto non sono stati individuati rischi da interferenza e, pertanto, non è stato redatto il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza. I relativi oneri pertanto sono nulli.

Le parti si danno atto che, qualora fossero individuate interferenze sopravvenute, si provvederà all'integrazione dei piani di sicurezza ed alla individuazione degli eventuali costi necessari per l'adozione delle relative misure per l'eliminazione o riduzione al massimo degli stessi.

CAPO. 6 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 6.1 Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, dovrà produrre all'Amministrazione, ove richiesto:

- prima dell'inizio dei servizi affidati la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all'art. 35 comma 32 del D.L. 223/06 e comunque su richiesta dell'Amministrazione;

Art. 6.2 Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.L.gs. n. 36/2023.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Gli operatori del servizio devono essere inquadrati nella categoria C1 del CCNL Cooperative Sociali e il contratto di assunzione deve essere inviato alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Amministrazione medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6.3 Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'Accordo Quadro. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017, in quanto stipulato con Ente del Terzo settore, senza scopo di lucro.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta

o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Art. 6.4 Obblighi e oneri in carico all'appaltatore

La Ditta Aggiudicataria dovrà espletare il servizio nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza dell'affidamento, delle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nella Lettera d'Invito, nonché degli obblighi assunti con l'affidamento del servizio.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria i seguenti oneri ed obblighi:

- assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione operativa del servizio come specificato all'art.3.1.1 – Gestione operativa del servizio del presente Accordo Quadro;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e/o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l'onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, senza diritto di rivalsa o di compensi;
- la gestione del mezzo e del deposito di custodia così come specificato all'art. 3.2.1 Gestione degli automezzi di proprietà comunale;
- nel caso di sostituzione, impiego di mezzo con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio come previsto dal presente Accordo Quadro;
- tutti gli adempimenti necessari per ottemperare all'obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l'individuazione di un responsabile/coordinatore che tenga i rapporti con la Stazione Appaltante che deve garantire la reperibilità almeno negli orari di

svolgimento del servizio;

- l'esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento del servizio ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative all'assenza di operatori, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
- comunicare alla Stazione Appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore,

La Ditta Aggiudicataria risponderà in proprio per eventuali danni che si dovessero verificare agli utenti trasportati, restando inteso che l'operatore del servizio dovrà rispondere di tutte le situazioni pericolose per la incolumità personale degli utenti che egli abbia determinato con una condotta colposa inerente le fasi del trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa del veicolo.

La Ditta Aggiudicataria deve dichiarare di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme contenute nel presente Accordo Quadro attraverso la sottoscrizione di ogni pagina.

La mancata ottemperanza della Ditta Aggiudicataria alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza e potrà comportare la revoca dell'affidamento.

Art. 6.5 Responsabilità

La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone (anche per danni che dovessero occorrere al personale della Ditta Aggiudicataria), nonché per i danni

arrecati alla Stazione Appaltante durante l'esecuzione del servizio.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque protesta che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

Per le responsabilità della Ditta Aggiudicataria si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Per ogni mezzo sostitutivo adibito al servizio oggetto dell'appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa (RC auto), con massimale almeno pari a Euro 10.000.000,00 e comprensiva di infortunio in salita e in discesa di tutti i trasportati.

Sarà cura della Stazione Appaltante la gestione della Polizza assicurativa del mezzo di servizio di proprietà comunale per tutta la durata dello stesso.

Art. 6.6 – Dichiarazioni e impegni dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Nave, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente stesso, nei confronti dell'Appaltatore stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi derivanti dal

codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 (così come aggiornato con il D.P.R. 81/2023) e dal codice di comportamento del Comune di Nave approvato con Delibera GC n. 3 del 27/01/2014, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, che dichiara di conoscere e accettare.

CAPO. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 Trattamento dei dati personali

Il Comune di Nave, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati dell'appaltatore personali anche giudiziari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Reg. U.E. 679/2016 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattai al solo fine di:

- gestire la procedura di gara o l'acquisizione di offerte economiche
- valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e per verificare la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa di Legge ai fini dell'eventuale assegnazione del contratto;
- consentire la corretta gestione tecnica ed economica e procedurale del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare.
- Adempiere a degli obblighi di legge che ne conseguono.

• il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento e l'eventuale definizione del rapporto contrattuale;

• I dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione della procedura di gara e per la gestione del rapporto contrattuale in base alle disposizioni di Legge in vigore e alle indicazioni contenute nel piano di conservazione per gli enti pubblici Locali

• i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative o regolamenti di Legge o a società esterne che per conto dell'ente

svolgono un servizio in qualità di responsabili del trattamento;

• L'elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l'ufficio Segreteria o sul sito internet nell'area Privacy.

• I dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in base alle disposizioni normative in tema di pubblicità legale e trasparenza amministrativa;

• I dati relativi al procedimento amministrativo di gestione della gara potranno essere comunicati a società che hanno partecipato alla procedura di selezione se titolate ad accedere a dette informazioni;

• l'appaltatore si potrà avvalere dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati (artt. da 15 a 20 del Reg.UE 679/2016).

L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all'indirizzo: www.comune.nave.bs.it alla sessione privacy.

Art. 7.1.1 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Con la stipula del presente mandato, ai sensi dell'art. 28 del R.UE 679/2016, Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali, il Comune di Nave designa l'Appaltatore quale soggetto Responsabile, secondo la definizione degli articoli 4, punto 8) e 28 del R.UE 679/2016, del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati digitali di seguito identificate:

Dati anagrafici degli utenti che richiedono il servizio di consegna dei pasti a domicilio e trasporto sociale:

- Dati di contatto quali numeri di telefono o indirizzi e-mail
- Dati inerenti lo stato di salute
- Finalità del Trattamento: trasporto e accompagnamento sociale.

Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente nell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Ente ed in particolare per dare esecuzione al Contratto tra le Parti. Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali necessari e strumentali all'esecuzione del Contratto intercorrente tra le Parti esclusivamente per le finalità di competenza precedentemente riportate.

Interessati e dati ad essi relativi: i soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Responsabile Esterno, sono identificati come "Interessati del trattamento".

Art. 7.1.2 Obblighi dell'appaltatore

Il Responsabile Esterno, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, il Responsabile deve adempiere a quanto di seguito specificato.

Art. 7.1.3 Misure di sicurezza (MDS)

Il responsabile dichiara di aver adottato idonee regole di sicurezza inerenti i dati, derivante da un'attività di analisi dei rischi sul trattamento delle informazioni, policy che devono essere comunicate in forma scritta al Comune di Nave.

Il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento svolte sulle banche dati oggetto del contratto in essere deve assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati; accesso non autorizzato; trattamento non consentito;

trattamento non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il responsabile deve inoltre implementare misure che garantiscano:

la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati per la gestione delle banche dati;

la capacità di ripristinare la disponibilità dei dati oggetto del contratto in caso di danno grave ai sistemi e strumenti utilizzati dal trattamento;

la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative.

Art. 7.1.4 Valutazione d'impatto

Se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente Accordo, il Responsabile supporta il Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Art. 7.1.5 Consultazione preventiva

Se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità Garante, in merito alle attività di

trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile assiste il Titolare fornendogli tutte le

informazioni necessarie per la Redazione della Consultazione preventiva.

Art. 7.1.6 Informativa e Consenso

Il Responsabile, per quanto di propria competenza e nei limiti del presente mandato, opera con il presupposto di legittimità che il Titolare abbia inoltrato il testo dell'informativa ai soggetti interessati nonché che sia stato richiesto il relativo consenso, se richiesto dal Regolamento Europeo.

Art. 7.1.7 Istanze degli interessati e procedure dinanzi al Garante

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti degli interessati, questi dovrà:

darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,

coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali preposte dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, è tenuto a coadiuvare quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'Autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

Art. 7.1.8 Incaricati al trattamento

Il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle operazioni di trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni agli Incaricati circa le modalità del trattamento ed in particolare in relazione alla natura dei dati trattati per conto del Titolare.

Art. 7.1.9 Subappalto dei servizi e comunicazione di dati a terzi

Il Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia espressamente autorizzato a farlo dal Titolare.

Nel caso in cui il responsabile si avvalga di altri soggetti per il trattamento dei dati, deve sottoscrivere con questi un contratto nel quale vengano definite le istruzioni per il trattamento delle informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottare.

L'appaltatore deve comunicare all'ente i soggetti esterni che a vario titolo trattano le banche dati fornite dal titolare.

Nel caso di trasferimento/comunicazione dei dati ad altro soggetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione se il trattamento dei dati venga

fatto in stati non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 7.1.10 Tenuta del registro delle attività di trattamento

Il Responsabile si impegna predisporre il registro delle attività di trattamento effettuate per conto del Titolare, come previsto dalla normativa, che contenga almeno le seguenti informazioni:

nome e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del trattamento;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che legittima tale trasferimento;

una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;

Art. 7.1.11 Controlli ed Ispezioni

Il Responsabile consente la periodica verifica dell'adempimento del presente mandato al Titolare, anche attraverso l'invio di adeguata reportistica. Lo stesso si impegna a mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni.

Il Responsabile si impegna inoltre ad esercitare una adeguata attività di supervisione e controllo diretto sugli incaricati del trattamento, relativamente alla corretta osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile stesso circa il compiuto e corretto trattamento dei dati e alla puntuale osservanza delle misure di sicurezza adottate a tutela dei dati

stessi.

Il responsabile a tal fine si impegna a garantire un idoneo livello di conoscenza e consapevolezza in materia di privacy e misure di sicurezza, anche effettuando programmi di addestramento e formazione.

Art. 7.1.12 Cessazione del trattamento e tempo di gestione delle banche dati

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà tenuto: a restituire al Titolare qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui il Comune è Titolare in un formato standard aperto che sia interpretabile dall'ente e a provvedere alla loro integrale distruzione entro un anno dandone comunicazione in forma scritta al titolare, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini.

Art. 7.1.13 Responsabilità

L'appaltatore solleva da ogni responsabilità il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare dall'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dello stesso o di chiunque collabori con lui.

Se il Responsabile del trattamento viola i contenuti dell'Accordo determinando le finalità e modalità di trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.

Art. 7.2 Adempimenti in materia di Trattamento dei dati

La ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato Regolamento

sulla protezione dei dati e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

In particolare, la funzione di Responsabile del trattamento verrà esercitata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Non cedere ad alcun soggetto, nemmeno in consultazione né in comunicazione né in diffusione i dati conferiti o gestiti per l'effettuazione del servizio.

- Classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali particolari che riguardi tutte le operazioni di trattamento.
- Identificare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento.
- Assicurare l'attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti del Garante per la protezione dei dati.
- Predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare i principi contenuti nell'art 32 del Reg. UE 679/2016 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Verificare la sussistenza delle condizioni che garantiscano una corretta gestione dei dati oggetto del presente appalto.
- Collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e

conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a preservare i dati trattati per conto del Titolare, implementando quanto di propria competenza rispetto al trattamento effettuato in esecuzione delle attività commissionate, impegnando per scritto anche i fornitori coinvolti.
- in caso di richieste aventi ad oggetto l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 Regolamento (UE) n. 2016/679, provvedere l'immediata comunicazione al Titolare al fine di consentire al medesimo un riscontro nei termini di legge; resta inteso che il Responsabile dovrà inviare detta comunicazione provvedendo ad allegare tutte le informazioni richieste, al fine di consentire una risposta esaustiva;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità per la protezione dei dati personali o altre autorità, il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- Supportare il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate;
- Stabilire le necessarie tutele contrattuali nei rapporti con i propri fornitori che garantiscano il titolare sulle corrette operazioni di trattamento eseguite dall'operatore economico;
- Coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti;
- Predisporre, se dovuto, il registro delle attività di trattamento in qualità di Responsabile del trattamento dei dati.
- Indicare e nominare gli Amministratori di sistema, con questi intendendo le

persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni da svolgere;

• Provvedere una specifica e puntuale formazione del personale incaricato.

L'appaltatore è in ogni caso tenuto a integrare questi aspetti organizzativi e le indicazioni fornite dal Titolare con misure tecnologiche e comportamentali volte a garantire la sicurezza delle banche dati oggetto del presente appalto.

CAPO. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.1 Definizione del contenzioso

Ai sensi degli artt. 210 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 si ammette la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa. E' ammesso il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 213 del Codice.

Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario, l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i servizi in corso.

Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Brescia.

Art. 8.2 Disposizioni finali

La partecipazione al presente appalto comporta la piena e incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente schema di contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: Allegato a) Offerta economica.

Il presente atto, il quale è stato letto dalle parti, che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in modalità elettronica con associazione delle firme digitali dei contraenti, previa verifica delle validità del certificato di firma.

Per l’Amministrazione, Mara Catalano

Per l’Appaltatore, …….